

LINEE GUIDA INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO POLIZIA CIMITERIALE PER SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI

Art. 1 - Il presente regolamento disciplina erogazione e fruizione del servizio delle lampade di illuminazione votiva nel cimitero comunale.

Art. 2 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'utente agisce col preventivo consenso di tutti gli interessati o aventi causa. L'erogazione del servizio ha inizio con la domanda di allaccio di luce votiva all'Ufficio Riscossione mediante la sottoscrizione di apposita domanda in bollo, nella quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, nominativo del/i defunto/i con indicazione della data di morte e cimitero di destinazione con precisa indicazione dell'esatta ubicazione. La richiesta per ciascuna lampada votiva deve avere una potenza massima di 3 (tre) Watt, alimentata in bassa tensione, o suo multiplo (sempre a lampada unica), ovvero con un potere di illuminazione pari ad una lampada ad incandescenza di 3 Watt o suo multiplo. Il servizio si perfeziona con il versamento della somma stabilita con apposita deliberazione di Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio comunale. Il servizio è tacitamente rinnovato di anno in anno sin quando non viene presentata apposita domanda di disdetta, riguardante economicamente l'anno successivo alla presentazione della stessa.

Art. 3 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL FINE DELL'ACCENSIONE

Ad avvenuta presentazione della quietanza attestante l'avvenuto pagamento dell'allaccio la ditta incaricata provvede, a tal punto, all'inserimento dei dati nel programma per la gestione del suddetto servizio. L'allaccio sarà attivato entro un mese dalla data del pagamento. Tale termine si intende garantito qualora tutte le opere edili di competenza del privato siano idonee e ultimate.

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO

Art. 4 – CANONE ANNUALE

Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone per anno solare, stabilito con deliberazione.

Il corrispettivo annuo comprende le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, il ricambio delle lampadine guaste, la dovuta sorveglianza della rete ed il consumo di energia elettrica, con esclusione degli applique e delle linee di distribuzione all'interno di manufatti privati o costruiti su aree date in concessione, cappelle gentilizie, edicole funerarie loculari, ecc..

L'apposito pagoPa e la fattura sono recapitati normalmente all'indirizzo indicato nella richiesta.

La scadenza del pagamento potrà essere indicata sul modulo di versamento e comunque non dovrà essere oltre il trentesimo giorno dalla emissione.

Art. 5 – OMESSO PAGAMENTO

Gli uffici comunali verificati i pagamenti da parte dell'utenza, provvedono all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata e procedono alla notifica di un sollecito maggiorato di una percentuale pari al 20 % del canone. La stessa contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio evidenziato, comporta, senza ulteriori avvisi, la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.

Eventuali pagamenti pervenuti con data successiva a quella indicata nel sollecito non verranno rimborsati, in quanto incamerati quale rimborso spese per disattivazione impianto.

Art. 6 – RIALLACCIO ALLA RETE

Qualora, in seguito ad omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata deve essere effettuato un nuovo allaccio attraverso la presentazione di una nuova istanza.

Art. 7 – VARIAZIONI NELL'UTENZA

Le variazioni nell'utenza possono riguardare:

- a) indirizzo al quale inviare la fattura;
- b) modifica del nominativo dell'intestatario della fattura (solo se il precedente intestatario è deceduto). L'utente firmerà un impegno in cui risponderà per nome e conto del congiunto deceduto;

Le suddette variazioni devono essere comunicate agli Uffici con nota scritta e firmata via posta/fax o con diretta compilazione di modulo disponibile presso gli uffici comunali. Le fatture ritornate al mittente (decesso o trasferimento dell'intestatario) per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione dei dati precisi da parte dell'interessato o chi per esso, comporteranno di conseguenza l'interruzione del servizio.

Art. 8 – TRASFERIMENTO SALMA

Nel caso in cui un utente, di una luce votiva venga trasferita, all'interno del comune, da un loculo all'altro, e per la quale si intenda conservare l'utenza, è necessario effettuare una comunicazione tramite apposito stampato, se nel caso per motivi tecnici, non sarà possibile effettuare il nuovo allaccio si potrà chiedere la sospensiva del servizio, venendo così sospeso il pagamento del canone annuale.

Art. 9 – CESSAZIONE DELL'UTENZA

La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire ENTRO e non OLTRE 90 gg. dalla scadenza dell'anno solare con le stesse modalità espresse nell'art. 7 del presente regolamento. Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà il pagamento dell'intero canone per l'anno solare in corso.

Art. 10 – SEGNALAZIONE GUASTI

È interesse dell'intestatario dell'utenza segnalare eventuali guasti o interruzioni del servizio agli uffici comunali che provvederanno alla comunicazione del reclamo al gestore del servizio.

Art. 11 – ORARIO DEL SERVIZIO – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è di norma continuativo (giorno e notte). Il Comune è sollevato da ogni responsabilità in merito alle eventuali interruzioni, anche prolungate, dell'erogazione di energia elettrica dipendenti dalla società erogatrice, per danni causati agli impianti per cause di forza maggiore e per servizio di manutenzione, non comporteranno rimborso agli utenti.

Art. 12 – ALLACCI ABUSIVI

Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipula e pagamento dei canoni annuali l'Ufficio provvede immediatamente all'interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avverrà con la presentazione della richiesta e con il pagamento di una sanzione pari a cinque annualità, o a partire dalla data di decesso della salma, del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

Art. 13 – DIVIETI

È ASSOLUTAMENTE VIETATO AGLI UTENTI DI:

- manomettere gli impianti;
- asportare o sostituire le lampadine e/o portalampade;
- effettuare autonomamente interventi di alcun genere sugli impianti elettrici

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, quantificati dall'amministrazione comunale, fatta salva la facoltà di azioni civili e/o penali e riservata la facoltà di interrompere il servizio.

Art. 14 – NORME FINALI

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile in materia.

Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati. Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Il Comune si riserva il diritto di modificare il presente regolamento quando lo ritenga opportuno per il miglioramento del servizio, quando venissero a mutarsi le condizioni del mercato per materiale, energia elettrica e mano d'opera. Qualsiasi modifica della tariffa o regolamentazione delle utenze in vigore si riterrà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione adottata dall'organo istituzionale competente.

Qualora l'utente non intenda accettare le enunciate modifiche dovrà farsi carico di autonoma disdetta del contratto che, comunque, decorrerà dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello nel quale è avvenuta la disdetta.
